

Circolare n°272/C/2021: Emergenza COVID-19-Decreto Sostegni - Novità in materia di lavoro.

25 Maggio 2021

Nel S.O. n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la [legge n. 69/21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/21](#), recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”).

Le modifiche apportate dalla citata legge di conversione sono in vigore dal 22 maggio 2021.

Si illustrano di seguito le novità in materia di lavoro e previdenza di interesse per il settore.

Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Vengono aggiunte due nuove disposizioni all'art. 8, che disciplina i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” per la durata massima rispettivamente di 13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l'assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD).

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che **i suddetti trattamenti possono essere concessi “in continuità” ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli analoghi trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021.**

Con riserva di segnalare tempestivamente eventuali chiarimenti che dovessero essere resi dagli enti competenti in merito alla suddetta disposizione, si ricorda quanto già comunicato dall'INPS con la circolare n. 72/21 : per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dalla legge di bilancio, i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni possono essere richiesti a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.

Con i nuovi commi 3-bis e 3-ter **si dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.** Tale disposizione si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all'INPS.

Art. 10 bis - Esenzione dall'imposta di bollo

Per l'anno 2021, alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all'art. 18 della legge n. 196/97, si applica l'esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 15 - Misure a favore dei lavoratori in condizioni di fragilità

Con riferimento ai lavoratori c.d. fragili, con un'integrazione apportata al comma 1 dell'art. 15 si precisa che **la non computabilità, ai fini del comparto, dei periodi di assenza dal lavoro equiparati a ricovero ospedaliero** - introdotta dal Decreto Sostegni - **decorre dal 17 marzo 2020**.

Per completezza di informazione, si segnala, infine, il nuovo art. 6 quinquies, rubricato "Misure per l'incentivazione del welfare aziendale", che estende al periodo d'imposta 2021 la disposizione, introdotta dal Decreto Agosto per il 2020, che eleva a 516,46 euro l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR.

[44921-GURI N_ 120 del 21_05_2021_S_O_.pdf](#)[Apri](#)

[44921-Circolare n 272_C_2021.pdf](#)[Apri](#)